

MOBBING. STALKING. ATTI PERSECUTORI. TERRORISMO PSICOLOGICO

Varie forme di violenza, a volte sottile, altre palese. Come difendersi e rifiutarle.

Con il perpetrarsi della crisi, in aggiunta all'incapacità morale e professionale di molti, il fenomeno del mobbing sta diventando prassi sempre più comune e usuale, pratica bieca e infima che lede inesorabilmente i diritti delle vittime, la loro dignità e porta alla vittima e all'azienda stessa che permette o mette in atto tale pratica dei danni irreparabili di ogni genere.

Molto spesso, infatti, capita che, al di là del caso (come peraltro già trattato in precedenza) di aziende con budget limitato che "tagliano teste sacrificabili" per risanare le proprie finanze – e anche in questo caso, occorre valutare chi sia la mente che decide quali siano le teste da sacrificare – la vittima si scopre essere, a posteriori, una figura capace: infatti, sovente si scopre che figure professionalmente incompetenti preferiscono liberarsi dei soggetti che possono far emergere le loro mancanze.

Il soggetto mobbizzato, spesso brillante, innovativo, competente, viene ritenuto scomodo, motivo per cui dirigenti incompetenti decidono di liberarsene. In tal caso si potrà parlare di mobbing verticale o "bossing". Tali soggetti si servono di altri dipendenti che – vuoi per paura di ritorsioni, vuoi per necessità – diventano complici nel portare avanti il piano di demolizione.

E se le pratiche vili e silenziose non funzionano – si vedano per esempio sabotaggi pilotati, messi in atto ad hoc, manipolazione di file a insaputa della vittima per provocarne errori, isolamento comunicazionale, aziendale e non – vi sono poi casi estremi in cui si arriva alla persecuzione della vittima con la collaborazione di soggetti esterni alla compagine aziendale.

Purtroppo, però, l'azienda che permetta o metta in atto volutamente, assecondi, tolleri o ignori tale pratica scorretta si rende passibile di condanna, diventando, di fatto, insieme coi soggetti principali attori, correa e corresponsabile di condotta penalmente sanzionabile.

La normativa italiana, infatti, non disciplina platealmente, come invece accade in Norvegia o in molti altri paesi, questo tipo di reato, dedicandogli l'importanza che meriterebbe con un articolo del codice penale ad hoc. Si rammenta, però, che tale pratica può facilmente essere ascrivibile a svariati articoli del codice stesso, inquadrandola, ad esempio, in quello di lesioni colpose e atti persecutori.

La normativa italiana non disciplina, come invece accade in molti altri paesi, questo tipo di reato con un articolo del codice penale ad hoc. Tale pratica, però, può facilmente essere ascrivibile a svariati articoli del codice stesso.

Generalmente questo fenomeno si protrae per tempo, arrecando alla vittima ingenti problemi di natura economica, relazionale, psicologica e di salute. I danni così cagionati producono effetti irreversibili sulla psiche dell'individuo, arrivando a generare disturbi post traumatici da stress e altre conseguenze riscontrabili altresì nel DSM VI.

La vittima viene isolata, all'interno e all'esterno, con severe conseguenze anche sulla propria sfera relazionale, personale e professionale, impedendole la possibilità di comunicare (all'interno o all'esterno della vita lavorativa): in pratica, si può parlare di doppio mobbing.

Il dipendente che metta in pratica tale forma di reato penalmente perseguibile crea all'azienda dei severi danni economici e reputazionali, tali da poter "meritare" il licenziamento in tronco per giustificato motivo oggettivo, senza obbligo di reintegra del posto. In pratica, un boomerang molto pericoloso che, da strumento di "difesa della poltrona di soggetto incompetente", rischia di diventare il metodo per perderla senza risarcimento alcuno (e con il rischio di dover rifondere i danni causati all'azienda, qualora non consapevole).

Chi, poi, con la connivenza di biechi delinquenti, abbia messo in atto condotte criminali (per esempio la creazione di video della vittima nel momento in cui essa stessa era vittima di un reato) "ricattando sottilmente" il malcapitato, con il sottendere velato di paventare la circolazione al fine di cagionare allo stesso un danno di immagine, si vedrebbe addirittura passibile del reato di estorsione.

Alla vista, poi, della recente introduzione della riforma del codice penale con la legge 103 del 23/6/2017, la produzione e la messa in circolazione di video al solo scopo di rovinare la reputazione della vittima verrebbero penalmente perseguite.

Enucleate tutte le summenzionate condotte, l'azienda che abbia assunto tali elementi deve esser resa edotta che, ai sensi della normativa 231/01, vedrebbe lesi non pochi suoi articoli e rischierebbe di perdere, in giudizio, non poche agevolazioni, quali ad esempio il diritto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione dal diritto di ricevere erogazioni e finanziamenti, per arrivare fino alla confisca, oltre – *ça va sans dire* – alla sanzione pecuniaria.

La vittima di mobbing viene isolata, all'interno e all'esterno, con severe conseguenze anche sulla propria sfera relazionale, personale e professionale.



Reagire al fenomeno del mobbing (dall'inglese *to mob*, 'fare la posta', da cui l'inquadramento corretto in atti persecutori), **vero e proprio terrorismo psicologico, non è facile ma è necessario e indispensabile, poiché si tratta di una sottile forma di violenza** (che può essere fisica nonché psicologica) **che non bisogna in alcun modo tollerare ma, anzi, avere il coraggio di denunciare.**

Quando a perpetrare la condotta vessatoria siano colleghi di pari grado si parlerà di mobbing orizzontale, altrimenti, come già anticipato, quando la pratica proviene dall'alto, verrà inquadrata come mobbing verticale o "bossing".

Il mobber è generalmente un fallito affetto dalle più svariate forme di psicopatia degne del DSM VI che, non riuscendo a emergere per le sue incapacità, prova a far carriera demolendo il soggetto che, invece, le qualità le possiede.

Il mobber, poi, può avvalersi della complicità, palese o celata, di "collaboratori", consci o ignari, impavide pedine che lo aiutano a portare a termine il piano diabolico di demolizione della vittima. Si tratta di sottoposti, amici, conoscenti che si rendono complici e correi di reati penalmente perseguibili.

Sovente l'aguzzino si avvale di conoscenti della vittima al di fuori dell'ambito lavorativo – a volte inconsapevoli, a volte complici palesi –, **si insinua nella sua vita privata sabotandone gli equilibri.**

Nei paesi scandinavi questa pratica è normata e penalmente sanzionata. Varrebbe la pena di riflettere se porre dei limiti e valutare di dedicare a tale fenomeno l'attenzione legislativa che merita, sanzionandone puntualmente uso e abuso.

Poiché il mobbing va provato dalla vittima, occorre raccogliere il maggior numero di prove possibili, poiché, ovviamente, il mobber farà di tutto per capovolgere la situazione a proprio tornaconto.

Il mobbing impatta altresì sulla vita privata della vittima rovinando irreparabilmente le di lei relazioni personali. Tale pratica, apparentemente innocua e silente, poiché agisce "dove non si vede", ossia sulla psiche della vittima, non lascia spesso segni visibili sul corpo ma nell'anima e nelle finanze della vittima, arrecando danni più severi di altri reati riprovevoli e degni di menzione di demerito, palesi, al contrario del mobber che, invece, non ha neppure il coraggio di palesarsi, poiché agisce "sotto mentite spoglie".

In sostanza il mobber, da figura cruenta e crudele, mostra in realtà il suo vero volto: quello del fallito, capace di far compiere ad altri dei veri e propri reati a mo' di "mandante".

In tutto questo, alla fine dei conti, il vero danneggiato risulterà essere il reo stesso, poiché alla lunga, mostrerà all'azienda la sua totale incompetenza e inutilità, quando la stessa si ritroverà a dover pagare il conto dei danni da costui cagionati.

Per poter parlare di mobbing devono però concorrere degli elementi fondamentali:

- deve protrarsi sul luogo di lavoro;
- la condotta deve essere reiterata per un determinato lasso di tempo;
- deve sussistere l'intento persecutorio.

Si assiste, infatti, ad attacchi alla possibilità di comunicare, all'isolamento sistematico della vittima, con conseguente aggravamento dello stato di salute della stessa, a episodi di violenza, psicologica e non, e, a volte addirittura, a minacce.

Poiché il mobbing va provato dalla vittima, occorre raccogliere il maggior numero di prove possibili, poiché, ovviamente, il mobber farà di tutto per capovolgere la situazione a proprio tornaconto. Occorrono quindi tanta pazienza, perseveranza e una psiche di ferro per reagire alle vessazioni.

È davvero molto importante reagire e contrastare tale fenomeno, un'orribile e subdola forma di violenza che, in nessun caso e in alcuna manifestazione, va mai tollerata né accettata.

C'è crisi, sì. Ma la vera crisi è diventata quella dell'umanità.

Riflettiamo.

VALERIA ROSA